



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
per ciechi  
"PAOLO COLOSIMO"  
80135 NAPOLI - Via S. Teresa degli Scalzi, 36  
Segreteria: Tel/Fax 081.564.56.96 - Presidenza: Tel. 081.544.14.37 –  
e mail: [nais10700r@istruzione.it](mailto:nais10700r@istruzione.it) – C.M. NAIS10700R

## **REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI**

Approvato nella seduta del Comitato di valutazione del 03 Agosto 2016

### **TITOLO I DISPOSIZIONI INIZIALI**

#### **Art. 1**

##### ***Della composizione e delle funzioni***

1. Il Comitato, che dura in carica tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
  - a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
  - b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di istituto;
  - c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici.
2. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
  - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
  - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
3. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell'Istituzione scolastica ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor; il docente componente del comitato di valutazione non può assumere la funzione di tutor del docente neoassunto.
4. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 T.U. su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 T.U.
5. Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d'istituto.

## **Art. 2**

### ***Della elezione, durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri del comitato***

1. Il Collegio Docenti sceglie due componenti del Comitato di Valutazione. Il Consiglio di Istituto sceglie il terzo docente, il genitore e lo studente componenti il comitato di valutazione.
2. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Comitato di Valutazione spetta esclusivamente ai componenti del Collegio dei Docenti (per i due Docenti scelti dal Collegio) e del Consiglio di Istituto (per il docente, il genitore e l'allievo scelti dal Consiglio di Istituto) In ogni caso le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
3. Nel Collegio dei docenti si costituisce il seggio elettorale formato dalla Commissione Elettorale che riceve se-duta stante le candidature dei docenti, le rende note e fornisce all'elettorato attivo una scheda bianca sulla quale l'elettore può trascrivere al massimo due preferenze. Nel Consiglio di Istituto il Presidente o il Dirigente scolastico costituiscono il seggio elettorale con procedure analoghe a quelle del Collegio Docenti.
4. La cessazione dalla carica dei componenti potrà essere determinata da rinuncia o da decadenza. La rinuncia da parte dei componenti del Comitato può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata per iscritto.
5. Nei casi di decadenza o di rinuncia si procede alla sostituzione del componente con le modalità sopra definite al comma 1 Art.2; le elezioni per la surroga possono aver luogo in qualsiasi momento dell'anno scolastico.
6. La decadenza avviene nel caso in cui il membro non fa più parte della comunità scolastica dell'Istituto ovvero se per tre sedute successive risulta assente senza giustificato motivo.

## **Art. 3**

### ***Della competenza alla convocazione e della nomina del segretario.***

1. La convocazione del Comitato è disposta dal Dirigente scolastico che lo presiede. Alla prima riunione dell'anno scolastico, il Presidente nomina un segretario per l'intero anno scolastico con il compito di redigere il verbale. In caso di assenza del segretario verbalizzante il Presidente nomina il sostituto scegliendolo tra i membri pre-senti.
2. Il verbale è firmato dal Presidente e dal segretario e deve essere depositato nella segreteria della scuola entro dieci giorni dalla seduta. Ciascun componente del comitato ha diritto di prenderne visione.
3. È fatto salvo il diritto, per chiunque abbia interesse, l'accesso agli atti a norma di legge.

## **Art. 4**

### ***Della convocazione***

1. La convocazione del comitato è disposta con avviso a mezzo posta elettronica ai membri del comitato, inoltre è pubblicata all'albo dell'Istituto almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. A tal fine devo-no ritenersi inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'elenco dei punti inseriti nell'ordine del giorno, indica la data, l'ora di inizio e di termine dell'adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta.

## **Art. 5**

### ***Della convocazione su richiesta dei componenti***

1. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene alla segreteria della scuola la richiesta dei componenti, indirizzata al Dirigente Scolastico, immediatamente registrata al protocollo.

#### **Art. 6**

##### ***Del deposito degli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno***

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili nella seduta al fine di consentire ai componenti di averne adeguata informazione.

#### **Art. 7**

##### ***Dell'adunanza del comitato - quorum strutturale***

1. Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, senza computare a tal fine il Presidente ex art.37 del D.Lgs. n.297/1994.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza ne fa prendere atto a verbale rinviando la seduta ad altro giorno.

#### **Art. 8**

##### ***Della modalità di svolgimento delle adunanze***

1. Lo svolgimento delle adunanze del comitato è normalmente segreto.
2. Nessuna persona estranea al comitato può avere accesso e partecipare alla adunanza.
3. Il Presidente può ammettere la presenza di qualsiasi persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. In tal caso il nominativo dei partecipanti è indicato nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 9**

##### ***Del numero legale per la validità delle deliberazioni – quorum funzionale***

1. Il numero necessario per adottare le delibere è pari alla metà più uno dei componenti effettivamente presenti alla seduta ad eccezione per i provvedimenti espressamente previsti dalla normativa vigente, per i quali si richieda un "quorum" qualificato (maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ex art.33 c.3 TU 297/94).
2. I componenti che si astengono dal voto, o se questo è segreto, le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti, ma non formano il quorum deliberativo.
3. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei votanti. Se il numero dei votanti è pari, in caso di parità di voti la mozione non è approvata. Nella stessa adunanza è ammessa una sola ulteriore votazione; nelle successive adunanze sono ammesse tre votazioni sino a un massimo di quattro adunanze che sono convocate in deroga ai giorni previsti dall'Art.3 C2.
4. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla mozione e quello degli astenuti. Nelle votazioni a scrutinio segreto su persone viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

#### **Art. 10**

##### ***Della discussione***

1. Ogni volta che il comitato debba assumere una deliberazione, i componenti hanno sempre facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

**Art. 11**  
***Della modalità di votazione***

1. I voti sono espressi, per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto.
2. Il comitato vota normalmente per alzata di mano. Il Presidente invita ad alzare la mano, nell'ordine, ai componenti favorevoli, ai contrari, agli astenuti.
3. Le votazioni nominali sono effettuate chiamando i componenti in ordine alfabetico, a rispondere "sì" o "no" oppure "astenuto". Prima di dar luogo alla votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no". Le votazioni nominali sono effettuate su richiesta del Presidente o su richiesta al Presidente di almeno la metà più uno dei componenti presenti.
4. Nel verbale viene indicato l'elenco dei votanti con il voto da ciascuno espresso.
5. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo componente, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

**Art.12**  
***Delle votazioni segrete***

1. La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara di doversi passare ai voti. Avvengono a scrutinio segreto: le nomine, le designazioni, gli incarichi da affidarsi a soggetti che implicano una scelta tra persone.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede uguali di colore e formato e prive di segni di riconoscimento.
3. In caso di nomine o designazioni risultano validamente nominati o designati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, si andrà a ballottaggio.
4. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti, ma non formano il quorum deliberativo.
5. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale

**Art. 13**  
***Della proclamazione del risultato delle votazioni***

1. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Comitato il risultato con la formula "Il Comitato approva" o "Il Comitato non approva".

**Art. 14**  
***Della conclusione delle adunanze***

1. Il Presidente dichiara chiusa l'adunanza dopo aver concluso la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Se all'ora fissata per la conclusione della seduta restano da trattare altri argomenti, il Dirigente scolastico, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa la seduta. Per l'esame dei punti all'ordine del giorno non trattati il Dirigente scolastico procederà alla riconvocazione del comitato in altra seduta convocata in deroga ai giorni previsti dall'Art.3 C2.

**TITOLO II**  
***CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI***

**Art. 15**  
***Dell'elaborazione dei criteri per la valutazione dei docenti e delle modalità operative***

1. Il Presidente, con comunicazione telematica e prima della seduta dedicata all'elaborazione dei criteri di cui al presente articolo, può trasmettere ai componenti del Comitato una motivata proposta di elaborazione dei criteri per la valutazione dei docenti, al fine di individuare i criteri più adeguati a rilevare evidenze qualitative attinenti ai traguardi di miglioramento previsti.

2. Il comitato individua i criteri e gli indicatori qualitativi valutabili e misurabili per ognuna delle tre aree di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento

#### **Art. 16**

##### ***Dei criteri di assegnazione della premialità***

1. Il comitato, in relazione a quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento, può esprimere il proprio parere, non vincolante per il Dirigente Scolastico, in relazione al numero di persone o alla percentuale dei docenti da premiare e nell'ambito delle percentuali tra il 10% (dieci per cento) e il 75% (settantacinque per cento)
  - a) nel rispetto dell'art. 5, comma 11/quinquies del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 *"il personale che risulta più meritevole non deve essere inferiore al 10% della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione"*;
  - b) nel rispetto dell'art. 19, comma 2, lettera c) del D. Lgv. 150/2009 *"il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale"*.

#### **Art. 17**

##### ***Della modalità di pubblicità dei criteri***

1. Il Dirigente scolastico dovrà pubblicare, tempestivamente, dopo la seduta di conclusione dell'elaborazione dei criteri di cui all'art. 14 i medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lvo 14 marzo 2013 n. 33 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale) sul sito dell'istituzione scolastica in Amministrazione trasparente, sotto-sezione livello 1 "Performance", sotto-sezione livello 2 "Sistema di misurazione e valutazione della performance" segnalandolo alla comunità scolastica con apposito comunicato interno indicandone il link. La pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale avviene sul sito dell'Istituzione attraverso curva di Lorenz senza i nominativi; la pubblicazione dei nominativi e relativo compenso è consentita solo previa specifica liberatoria. È previsto l'accesso agli atti al quale il controinteressato può acconsentire o opporsi motivatamente.

#### **Art. 18**

##### ***Assegnazione del bonus – Esclusione e decadenza***

1. È diritto di ciascun docente di ruolo, con contratto a tempo indeterminato, avente decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2015 e in effettivo servizio su posto di dotazione organica dell'ISIS Paolo Colosimo per un numero minimo di 6 h, poter accedere al bonus relativamente al singolo anno scolastico, con esclusione dei casi di cui al successivo comma 3.
2. Per partecipare alla selezione per l'accesso al "bonus" il docente interessato dovrà compilare la scheda appositamente elaborata dal Comitato in funzione dei criteri individuati, la suddetta scheda ha valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
3. Dall'erogazione del bonus sono esclusi o decadono i docenti a cui, nell'ultimo biennio, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari e i docenti che, nell'anno scolastico di riferimento nel quale deve essere erogato il bonus, non abbiano svolto servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni.
4. Sono compresi nei centoventi (120) giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni effettivamente impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
5. L'esclusione o la decadenza a causa delle sanzioni disciplinari, delle assenze o della scarsa puntualità e mancata sistematicità nell'osservanza degli obblighi di servizio, tenuto conto della natura dei dati, viene determinata dal solo Dirigente Scolastico in sede di valutazione degli elementi che determineranno l'attribuzione del bonus. Nessun riferimento a queste tre cause potrà essere reso pubblico.
6. La decadenza ha luogo anche per effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio nell'istituto.

7. E' facoltà del docente rinunciare all'eventuale "bonus", per il corrente anno scolastico mediante istanza al Dirigente Scolastico da presentare all'ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del 12 Agosto 2016.

<b>Il Comitato di Valutazione dei Docenti dell'IS Colosimo</b>		
Maria Rosaria Perez	Dirigente Scolastico dell'IS Colosimo	
Rosaria Anna Stellato	Dirigente Scolastico dell'IS Casanova di Napoli componente esterno individuata dall'USR Campania	
Maria Teresa Gandolfi	Docente individuata dal Collegio Docenti	
Marco de Simone	Docente individuato dal Collegio Docenti	
Carmela De Cristofaro	Docente individuato dal Consiglio d'Istituto	
Luisa Bonito	Genitore individuato dal Consiglio d'Istituto	
Giovanni Rubino	Alunno individuato dal Consiglio d'Istituto	